

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DETERMINAZIONE N. 847 DEL 28 SETTEMBRE 2011

AREA SEGRETERIA GENERALE – UFFICIO LEGALE –
OGGETTO: CONCESSIONE INTEGRAZIONE MUTUO IPOTECARIO
ALLA DIPENDENTE CARLA ORDONSELLI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la domanda di concessione integrazione mutuo ipotecario presentata dalla dipendente Carla Ordonselli, per esecuzione di lavori di manutenzione o ammodernamento di immobile destinato a prima abitazione (punto b – art. 15 CCI);

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 703 del 3 agosto 2011 con la quale è stata accolta la domanda di integrazione di mutuo ipotecario della dipendente Carla Ordonselli;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 20 CCI, restano invariati sia il tasso di interesse sia il periodo residuo di ammortamento del mutuo ipotecario in corso che la dipendente Carla Ordonselli ha contratto con l’Ente in data 6 novembre 2009;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla dipendente Carla Ordonselli ai sensi della vigente normativa in tema di concessione di mutui al personale: DPR 509/79 e successiva decretazione, CCNL 14.02.01, art. 27;

VISTO il capitolo 2.1.4.000 “Concessione di mutui e prestiti al personale” e la relativa disponibilità;

DETERMINA

a) di erogare la somma di € 47.000,00 (Euro quarantasettemila/00), in favore della dipendente Carla Ordonselli e di stipulare il relativo contratto, quale integrazione a quello di mutuo ipotecario già stipulato con l’Ente in data 6 novembre 2009, alla condizione che il medesimo contratto sia garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile offerto in garanzia.

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



L'integrazione del mutuo ipotecario, ai sensi dell'art. 20 CCI, manterrà invariato sia il tasso di interesse - gravato dell'interesse calcolato secondo il saggio del 1 % fisso- sia il periodo residuo di ammortamento del mutuo ipotecario in corso - secondo le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni stabilite dal relativo contratto collettivo;

b) le spese relative all'attività del notaio e dell'intera procedura di concessione e di erogazione dell'integrazione del mutuo ipotecario saranno interamente sostenute dalla dipendente Carla Ordonselli.

La spesa relativa al punto a) è stata imputata con succitata determinazione n. 703 del 3 agosto 2011 al capitolo di bilancio 214.000 "Concessioni di mutui e prestiti al personale" dell'esercizio finanziario 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta